

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Consiglio Nazionale Dottori Commercialist e degli Esperti Contabili

Prot. **0007564** del 21/06/2019 ore 13:21:21 Protocollo generale – Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ac

Roma, 2 1 GIU. 2019

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Chieti Larghetto Teatro Vecchio, 4 66100 Chieti

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 98/2019_formazione professionale continua_attività formative particolari di cui all'art. 16 del regolamento per la formazione professionale continua

Facendo seguito alla Vs. richiesta del 30 maggio 2019, nella quale si chiede se possano essere riconosciuti crediti formativi agli iscritti nell'albo che interverranno, in qualità di docenti, agli incontri organizzati dall'Ordine per la preparazione dei tirocinanti all'esame di Stato, si osserva quanto segue.

Lo svolgimento dell'attività di relatore "nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti approvate dal Consiglio Nazionale" è inclusa tra attività formative particolari riconosciute nel regolamento per la FPC (articolo 16 co.1, lett. b)). La norma fa riferimento ai:

- corsi integrativi del tirocinio, istituiti ai sensi del D.M. 7 agosto 2009, n. 143,
- corsi sostitutivi del tirocinio, istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Ciò premesso, posto che nell'ipotesi rappresentata nel quesito si fa riferimento ad "incontri rivolti ai praticanti" senza specificare se tali incontri siano o meno parte di corsi integrativi o sostitutivi del tirocinio, occorre ricordare che il riconoscimento dei cfp a norma del citato articolo 16, co.1, lett. b), è riservato ai soli corsi approvati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 143/2009, ovvero dell'articolo 12 del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio - attuativo dell'articolo 6 del D.P.R. 137/2012 - pubblicato nel B.U.M.G. del 15 aprile 2016, n. 7.

Nel caso si tratti di corsi diversi da quelli sopracitati, qualora gli incontri siano resi disponibili anche ai professionisti già iscritti nell'albo perché dall'Ordine ritenuti utili ai fini dell'aggiornamento e se l'evento è accreditato, ai relatori potranno essere riconosciuti i cfp ai sensi dell'articolo 16 co.1, lett. a).

Con i migliori saluti.

Francesca Maione